



COMUNE DI BOLOGNA

COMUNE DI BOLOGNA

Piazza Liber Paradisus, 6 - 40129 Bologna

Tel. 051/2194612 - Fax. 051/2194693

<http://www.comune.bologna.it/sport>- E_mail di riferimento paolo.ricci@comune.bologna.it

CAPITOLATO

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DI
BOLOGNA E DELLE STRUTTURE ACCESSORIE FACENTI PARTE DEL CENTRO SPORTIVO
DENOMINATO “PALA DOZZA”

POSTO IN PIAZZA MANFREDI AZZARITA N. 1 - BOLOGNA -

PER IL PERIODO 15/10/2012 - 15/10/2014

INDICE

- 1) FINALITA'
- 2) OGGETTO
- 3) DURATA CONTRATTUALE
- 4) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- 5) CANONE DELLA GESTIONE
- 6) CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEL CANONE
- 7) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- 8) ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
- 9) SUBAPPALTO E SUBCONCESSIONE
- 10) RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO
- 11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- 12) PENALI – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
- 13) REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE ANTICIPATA
- 14) FORO COMPETENTE
- 15) DISPOSIZIONI FINALI

1) FINALITA'

La concessione in oggetto indicata ha lo scopo di promuovere un utilizzo sistematico degli spazi insistenti all'interno del Centro sportivo comunale Pala Dozza di Piazza Manfredi Azzarita, 1 - Bologna; di proporre e realizzare un progetto in cui si articoli una gestione che preveda lo svolgimento di attività sportive e spettacolari/culturali.

L'impianto sportivo concesso è destinato prioritariamente alla realizzazione di attività sportive e motorie e in subordine attività spettacolari, culturali ecc. di interesse pubblico.

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse, quali l'attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

La gestione degli impianti deve essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere alla integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura, del rispetto per l'ambiente e per la cosa pubblica.

Il complesso delle informazioni inserite nel presente capitolato rappresenta la base minima che il concorrente deve mettere a disposizione dell'Amministrazione. I concorrenti hanno la possibilità di offrire servizi aggiuntivi, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Comunale, che abbiano lo scopo di arricchire le prestazioni poste a base del servizio.

2) OGGETTO

Oggetto della presente gara è la stipulazione di un contratto per la concessione in gestione dell'impianto sportivo e delle aree e delle strutture per servizi accessori/attività complementari (servizio ristoro, spazi pubblicitari, service per attività ed eventi diversi, ecc.), facenti parte del Centro Sportivo Comunale Pala Dozza di Piazza Manfredi Azzarita n. 1 - Bologna, di seguito sommariamente elencati:

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALA DOZZA DI PIAZZA MANFREDI AZZARITA, N. 1 - BOLOGNA
PALAZZETTO DELLO SPORT, CAPIENZA 5.570 POSTI.
UFFICI
CENTRALE TERMICA
LOCALE A USO BAR POSTO SU PIAZZA M. AZZARITA
SALE POLIVALENTI
SPOGLIATOI
SERVIZI IGIENICI
DEPOSITI

Nelle planimetrie, Allegati B) al bando pubblico, sono evidenziati gli spazi oggetto di concessione, nonché quelli esclusi individuati ai subalterni n. 11; 12 e 15 e relative pertinenze del foglio 157, numero 402.

Ulteriori informazioni e/o precisazioni potranno essere fornite dal Settore Salute, Sport e Città Sana se richieste con le modalità previste al punto 12. "richieste di sopralluoghi e chiarimenti" del bando pubblico.

Gli immobili e le strutture in concessione facenti parte del Centro Sportivo Pala Dozza, di proprietà del Comune di Bologna, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al concessionario.

Gli immobili concessi dovranno essere utilizzati in modo conforme alla loro destinazione d'uso e nell'osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie. **Essi dovranno essere dotati, a cura e spese del concessionario, degli arredi, delle attrezzature e degli strumenti atti al loro utilizzo e idonei a garantire la effettiva e piena fruibilità dell'impianto sportivo.**

I beni mobili, arredi ed attrezzature attualmente presenti negli immobili del Centro Sportivo Comunale Pala Dozza, costituiscono oggetto della concessione ad eccezione dei beni mobili di proprietà della Fortitudo Pallacanestro, attualmente posti sotto sequestro e sigillati in appositi locali dalla Polizia Municipale. Eventuali ulteriori arredi o attrezzature utili alla piena fruibilità degli spazi saranno a carico del concessionario.

Al fine di dare compiuta risposta alle esigenze dei cittadini che frequentano il Centro Sportivo Pala Dozza è possibile attivare nei locali destinati a "servizi accessori" un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della LEGGE NR. 14 DEL 26.7.2003, previo ottenimento della prescritta autorizzazione sanitaria.

Il pubblico esercizio non opera esclusivamente nell'ambito ed a servizio del Centro Sportivo ma deve osservare orari coerenti con quelli di apertura del Pala Dozza in occasione delle competizioni sportive o degli eventi spettacolari/culturali.

Il rapporto tra il Comune di Bologna ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa nella gestione di un servizio, e pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme vigenti in materia di tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

3) DURATA CONTRATTUALE

La durata della concessione in oggetto indicata **decorrerà dal 15 Ottobre 2012 fino al 15 ottobre 2014, eventualmente rinnovabile per un anno.**

4) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assume i seguenti obblighi:

1. assicurare il regolare funzionamento dell'impianto in concessione (periodi ed orari di apertura, custodia, pulizia, guardiania ecc.);
2. assumere a proprio carico tutti gli oneri gestionali ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti e degli immobili;
3. vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione dell'impianto sportivo, delle attrezzature, degli accessori, nonché degli spazi comuni;
4. facilitare in ogni modo le attività di controllo e di vigilanza degli organismi comunali e di altri enti e autorità, sia sugli immobili che sulle attività interne e limitrofe al centro sportivo, e collaborare all'esecuzione di eventuali interventi, previo accordo col concedente, mettendo inoltre a disposizione di quest'ultimo adeguate sale riunioni;
5. mantenere le condizioni di sicurezza indicate nelle limitazioni e prescrizioni di esercizio indicate nel certificato di prevenzione incendi di cui al Prot. 15999/2012 che verrà consegnato in copia al Concessionario.
6. Rispettare il piano di sicurezza dell'impianto, che in copia verrà consegnato al Concessionario, provvedendo alla nomina delle figure professionali necessarie (RSPP, Coordinatore della sicurezza, Referente di sede, ecc.)

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di utilizzare gli impianti e gli spazi del Centro sportivo per usi propri per manifestazioni e competizioni dilettantistiche, per la promozione di attività sociali, culturali, spettacolari, ecc. nonché per proprie iniziative istituzionali.

Il numero massimo di giornate, la cui calendarizzazione sarà comunicata tempestivamente al Concessionario, per iniziative istituzionali da realizzarsi nel periodo 15/10/2012 - 15/10/2014, **è pari a complessive nr. 5 giornate annue.** Per due di queste giornate annue, destinabili ad eventi spettacolari o congressuali, la gratuità è comprensiva dell'eventuale smontaggio e

rimontaggio del parquet di gioco, degli spalti da eventualmente rimuovere e delle pulizie. Il Concessionario dovrà garantire all'Amministrazione Comunale l'utilizzo gratuito degli impianti per la realizzazione di quanto sopra evidenziato.

Eventuali proposte di un maggior numero di giornate a disposizione dell'Amministrazione Comunale possono costituire oggetto di proposta migliorativa di cui al punto 9/A6 del bando.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare controlli ed ispezioni sul corretto adempimento di quanto previsto dalla convenzione che sarà sottoscritta con il concessionario. A tale scopo il Responsabile del competente Servizio comunale comunicherà al concessionario i nominativi dei tecnici ed incaricati cui quest'ultimo dovrà consentire in ogni momento l'accesso ad ogni parte dell'impianto.

5) CANONE DELLA GESTIONE

L'importo annuo del canone per la gestione in oggetto indicata (canone della gestione) è quello risultante dalla procedura di selezione per la scelta del concessionario. **Il canone minimo annuo** quantificato dall'Amministrazione relativo alla gestione per la durata 15/10/2012-15/10/2014, posto a base d'asta è pari ad € **50.000,00** (oneri fiscali inclusi).

Il canone a base di gara è stato determinato, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera di Giunta P.G. n. 201236/2012 del 4 settembre 2012.

Spettano al Concessionario le entrate determinate da:

- l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi;
- l'introito derivante dalla programmazione delle attività spettacolari¹ e varie;
- i proventi della gestione dei servizi accessori (punto di ristoro – sale riunioni – ecc.);
- le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli spazi, qualora autorizzato dall'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.

¹ Si precisa al proposito che gli introiti derivanti dagli eventi già programmati e contrattualizzati sulla base del tariffario comunale attualmente vigente, che avranno luogo dopo la stipulazione del contratto relativo alla presente concessione, competeranno al Concessionario.

6) CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone della gestione dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate di identico importo. Ai fini del riscontro dei pagamenti effettuati dalla gestione il Comune di Bologna emetterà fatture, regolari agli effetti contabili e fiscali. Il canone dovrà essere versato sul seguente rapporto bancario: Unicredit banca, via Indipendenza – Bologna, IBAN:IT18S020080245000020067156.

7) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

- la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario;
- l'apertura e chiusura dell'impianto e la sorveglianza degli accessi, nonché il controllo e la vigilanza dell'utilizzo degli impianti da parte degli assegnatari;
- la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni;
- la manutenzione ordinaria di tutto il complesso sportivo;
- la conduzione degli impianti tecnologici e la fornitura dei materiali e prodotti necessari;
- la conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo e recapito dovrà essere tempestivamente comunicato al Settore Salute, Sport e Città sana ,
- la voltura a proprio nome dei contatori e relativi contratti (utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento degli impianti e dei locali oggetto di concessione,

utenze telematiche e telefoniche) nonché il pagamento dei costi afferenti alle varie utenze. Si precisa al proposito che la centrale termica posta all'interno del Pala Dozza provvede anche al riscaldamento delle vicine scuole Guidi e Gandino. Allo scopo di verificare gli effettivi consumi a carico di dette scuole, tecnici incaricati dal Comune di Bologna effettueranno le necessarie rilevazioni e letture al momento della valturazione e, successivamente, il 30 giugno di ogni anno, per determinare gli oneri a carico del Comune di Bologna, da corrispondersi al Concessionario.

- lo sgombero dalla neve dei percorsi di accesso all'impianto nonché il trattamento con sale, per idonea larghezza, in quantità idonee al fine di prevenire il formarsi del ghiaccio;
- l'esecuzione del piano di manutenzione ordinaria e la collaborazione all'attuazione del piano delle eventuali opere di manutenzione straordinaria;
- la stipulazione delle polizze assicurative, come previsto al punto 10. del presente capitolato;
- la presentazione, al termine dell'anno sportivo, e comunque entro 2 mesi dalla sua conclusione, del rendiconto delle attività dell'anno precedente;
- la predisposizione di un prospetto analitico degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nel periodo della concessione in gestione degli impianti sportivi, da presentare al Settore Salute, Sport e Città Sana del Comune di Bologna entro il 31 Luglio 2013 e il 31 luglio 2014;

Al termine della concessione in gestione dell'impianto sportivo il concessionario è tenuto:

- a) alla presentazione, all'U.O. Sport del Comune di Bologna, del rendiconto della gestione;
- b) a riconsegnare l'impianto Pala Dozza e le strutture tutte oggetto di concessione in buone condizioni di manutenzione, liberi da persone o cose, e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria né per qualsiasi altra causa riguardante la gestione dell'impianto.

Il concessionario è tenuto alla redazione di contabilità separata relativamente alla gestione in concessione dell'impianto sportivo e delle attività complementari.

Il Concessionario si impegna a collaborare fattivamente, anche adeguando la propria attività gestionale alle relative esigenze tecniche, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o simili che l'Amministrazione o suoi aventi causa effettueranno sugli immobili concessi o in attesa di concessione, o che comunque coinvolgano funzionalmente o strutturalmente il Centro Sportivo Pala Dozza.

8) ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del concedente i seguenti oneri:

- a) la vigilanza e il controllo sulla regolarità della gestione delle attività sportive e accessorie;
- b) l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di interventi strutturali previsti nel piano di investimenti comunale;
- c) la comunicazione, con coerente anticipo temporale, delle attività non soggette a oneri che il Comune di Bologna intenderà realizzare presso il Pala Dozza.

9) SUBAPPALTO E SUBCONCESSIONE

E' vietato subconcedere o subappaltare la gestione del Centro Sportivo Pala Dozza. E' vietato altresì all'aggiudicataria cedere o subappaltare in tutto o in parte la gestione dei singoli impianti o locali oggetto della concessione, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, senza il consenso e la formale approvazione del Comune di Bologna pena l'immediata risoluzione anticipata del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti. In ogni caso l'Amministrazione rimarrà estranea al rapporto contrattuale tra il Concessionario ed il subconcessionario, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico al Concessionario. Copia delle condizioni di subconcessione sottoscritte dalle parti deve essere trasmessa al Settore Salute, Sport e Città Sana.

10) RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Il concessionario è responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, delle aree comuni e dei servizi accessori, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in specifico il concessionario solleva il Comune di Bologna da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso degli impianti, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a stipulare (con oneri a suo carico) o dimostrare di avere in corso, polizze assicurative stipulate con primario assicuratore che dovranno avere validità per tutta la durata del rapporto contrattuale suoi eventuali rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- ✓ preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- ✓ conduzione dei locali, strutture, impianti e beni loro consegnati;
- ✓ committenza di lavori e servizi;
- ✓ danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba risondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis, e 1786 del C.C.;
- ✓ danni a cose in consegna e/o custodia;
- ✓ danni a cose di terzi da incendio (con sottolimito di € 500.000.00);
- ✓ danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- ✓ danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- ✓ danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- ✓ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- ✓ danni da inquinamento accidentale (con sottolimito di € 500.000.00).

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto della concessione dei quali il concessionario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, intendendosi per tali i lavoratori subordinati, parasubordinati, e comunque tutti coloro dei quali il Concessionario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico del Concessionario l'iscrizione all'INAIL inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci del concessionario compresi i lavoratori titolari di contratti atipici (ai sensi della cosiddetta Legge Biagi), e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL";

C) coperture assicurative previste, come da normativa vigente, *contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi*, qualora ci si avvalga di volontari.

Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in concessione dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e

altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della concessione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del Concessionario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Il Concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del Concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Bologna per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse."

La stipulazione dei previsti contratti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa all'Ufficio Sport del Quartiere Reno al momento della sottoscrizione della concessione. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionate a cose e beni di proprietà del concessionario.

E' a carico del concessionario la verifica che la polizza contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio (con capitali non inferiori ad € 50.000,00 caso morte ed € 75.000,00 caso invalidità permanente) sia sottoscritta dagli utilizzatori degli spazi, a favore dei propri iscritti. Resta inteso che il concessionario, nei casi in cui sia diretto utilizzatore dell'impianto deve sottoscrivere la suddetta polizza antinfortuni.

Il concessionario:

- ◆ è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli operatori addetti al servizio affidato di cui al presente capitolato d'oneri. L'Aggiudicatario è tenuto inoltre al rispetto delle norme relative alla sicurezza di cui al Testo Unico della Sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008;
- ◆ dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, dovrà rispettare tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci.
- ◆ si impegna ad osservare, in caso di sub-appalto o sub-concessione di parti del servizio, le norme di cui all'articolo 35 e seguenti D.L 223 del 4.7.2006 "Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale", nonché a facilitare l'adempimento dei relativi oneri da parte del concedente.

E' fatto carico al concessionario di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario formalmente accertato consente all'Amministrazione Comunale di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Il concessionario:

- deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando gli operatori (anche volontari) di indumenti appositi e utilizzando le cautele atte a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;
- sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecate agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere. L'Aggiudicatario in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell'Aggiudicatario stesso. Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196 del 30 giugno 2006.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..).

12) PENALI – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno per ciascun episodio oggetto di applicazione delle seguenti penali:

- mancata esecuzione dei servizi oggetto della concessione: euro 500,00;
- non corretta esecuzione degli interventi di mantenimento funzionale: euro 500,00;

L'inadempimento sarà contestato per iscritto dall'Amministrazione Comunale. Qualora non pervengano giustificazioni entro 30 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penale sarà immediatamente applicata. Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Aggiudicatario anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione Comunale ovvero un grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale, l'Amministrazione stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata, fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione del Concessionario. Quest'ultimo si impegna a concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo Concessionario.

13) REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Direttore del Settore salute, Sport e Città Sana procede alla risoluzione anticipata o revoca della concessione nel caso di mancata corresponsione del canone di utilizzo

La Concessione si intende inoltre revocata nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario o anche di una sola delle Imprese facente parti del raggruppamento affidatario del servizio.

Il concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata indirizzata al Direttore del Settore Salute, Sport e Città Sana.

14) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bologna.

15) DISPOSIZIONI VARIE

Per quanto non precisato nelle disposizioni del presente capitolato e del successivo contratto tra il concedente ed il concessionario si applicano i disposti del Codice Civile.

Tutti gli oneri e le spese, imposte, tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla concessione, comprese le spese contrattuali derivanti dalla sottoscrizione e registrazione del relativo contratto (diritti di segreteria, diritti di registrazione, ecc.) sono a carico del concessionario.